

**QUADERNI LUPIENSI DI STORIA E DIRITTO**

**STATUTO**

## INDICE

|                |   |
|----------------|---|
| Preambolo..... | 4 |
|----------------|---|

### CAPO I

#### Struttura della Rivista

|  |   |
|--|---|
| Articolo 1 – Organi e periodicità.....       | 4 |
| Articolo 2 – Il/La Direttore/Direttrice..... | 4 |
| Articolo 3 – Comitato scientifico.....       | 5 |
| Articolo 4 – Comitato di redazione.....      | 5 |
| Articolo 5 – Sezioni.....                    | 6 |
| Articolo 6 – Contributi.....                 | 6 |
| Articolo 7 – Recensioni e Segnalazioni.....  | 6 |
| Articolo 8 – Resoconti.....                  | 7 |
| Articolo 9 – Strumenti di consultazione..... | 7 |
| Articolo 10 – Sede.....                      | 7 |

### CAPO II

#### Pubblicazioni

|   |    |
|---|----|
| Articolo 11 – Responsabilità scientifica degli Autori.....          | 7  |
| Articolo 12 – Giudizio di revisione.....                            | 8  |
| Articolo 13 - Incompatibilità all’incarico di revisione .....       | 10 |
| Articolo 14 – Pubblicazioni esentate dal giudizio di revisione..... | 11 |
| Articolo 15 – Opere in Collana.....                                 | 11 |

### CAPO III

#### Relazioni istituzionali

|   |    |
|---|----|
| Articolo 16 – Autonomia e indipendenza.....             | 11 |
| Articolo 17 – Rapporti con l’Editore.....               | 12 |
| Articolo 18 – Rapporti con le riviste scientifiche..... | 12 |

## **CAPO IV**

### **Disposizioni finali**

|  |    |
|--|----|
| Articolo 19 – Efficacia dello Statuto..... | 12 |
| Articolo 20 – Modifiche allo Statuto.....  | 13 |

## **PREAMBOLO**

I *Quaderni Lupiensi di Storia e Diritto* (di seguito denominati Rivista) promuovono lo studio dello sviluppo della civiltà giuridica e favoriscono la ricerca libera e accademica nonché la diffusione internazionale della conoscenza della storia del diritto e, in particolare, dell'esperienza giuridica nel mondo antico e della tradizione romanistica.

La Rivista, dotata di un codice ISSN (International Standard Serial Number), si dichiara sottoposta a valutazione da parte dell'Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema universitario e della Ricerca (ANVUR).

La Rivista non è espressione di alcun organismo istituzionale. Nell'ambito della propria attività si avvale di studiosi di prestigio nella comunità scientifica internazionale senza distinzione di razza, cittadinanza, religione, sesso, orientamento scientifico, accademico, politico e sessuale.

La Rivista favorisce altresì la formazione dei giovani studiosi nelle discipline storico-giuridiche offrendo loro occasioni di dialogo scientifico e di crescita culturale e professionale.

---

## **CAPO I STRUTTURA DELLA RIVISTA**

### **Articolo 1 Organi e periodicità**

1. Gli organi della Rivista sono:
  - a) Il/La Direttore/Direttrice;
  - b) Il Comitato scientifico;
  - c) Il Comitato di redazione.
2. La Rivista viene pubblicata annualmente.

### **Articolo 2 Il/La Direttore/Direttrice**

1. Il/La Direttore/Direttrice viene designato dal predecessore in carica, o, in difetto, dal Comitato scientifico tra i Professori di prima fascia di discipline storico-giuridiche.
2. Il/La Direttore/Direttrice designato entra in carica con la sua accettazione e in virtù degli adempimenti di legge relativi alla pubblicità della sua nomina.
3. Il/La Direttore/Direttrice resta in carica a tempo indeterminato, ancorché sia fuoriuscito dai ruoli della docenza universitaria.
4. Il/La Direttore/Direttrice può rassegnare in ogni momento le sue dimissioni, dandone comunicazione sia al Comitato di redazione sia all'Editore, e queste non possono essere respinte. Il/La Direttore/Direttrice dimissionario/a cessa dalle sue funzioni per effetto dell'espletamento degli oneri pubblicitari previsti dalla Legge.
5. Il/La Direttore/Direttrice non è legato da vincoli di mandato né all'Editore né al Comitato scientifico né al Comitato di redazione.
6. Il/La Direttore/Direttrice non può essere destituito/a, se non per suo impedimento permanente accertato dall'Editore e dai componenti del Comitato di redazione.

7. Il/La Direttore/Direttrice è legalmente responsabile della Rivista che solo da lui/lei viene in ogni momento rappresentata. Il/La Direttore/Direttrice può delegare tutte o parte delle sue funzioni a un terzo che assume con lui/lei la responsabilità e la rappresentanza della Rivista.
8. Il/La Direttore/Direttrice cura la linea editoriale della Rivista e ne indirizza la ricerca.
9. Il/La Direttore/Direttrice, sentito il Comitato di redazione, coopta i componenti del Comitato scientifico e del Comitato di redazione.
10. Il/La Direttore/Direttrice presiede le riunioni di redazione.
11. Il/La Direttore/Direttrice può in ogni momento rifiutare la pubblicazione delle opere che siano state offerte alla Rivista.

### **Articolo 3**

#### **Comitato scientifico**

1. I componenti del Comitato scientifico sono cooptati tra studiosi di elevato e riconosciuto prestigio internazionale nell'ambito delle discipline storiche e giuridiche, affiliati a Università, o a qualificati Enti e Istituti di ricerca.
2. Un congruo numero dei suoi componenti deve essere individuato tra studiosi stranieri.
3. I componenti del Comitato scientifico svolgono, là dove ne siano richiesti dal/la Direttore/Direttrice, funzioni consultive.
4. Ai componenti del Comitato scientifico spetta la scelta del/la Direttore/Direttrice quando il suo predecessore sia cessato dalle funzioni senza aver designato il successore.

### **Articolo 4**

#### **Comitato di redazione**

1. I componenti del Comitato di redazione sono cooptati tra gli studiosi di discipline storiche e giuridiche, sentito lo stesso Comitato di redazione.
2. Il numero dei componenti del Comitato di redazione non può eccedere la metà dei componenti del Comitato scientifico.
3. Almeno la metà dei componenti del Comitato di redazione deve essere composta da studiosi affiliati all'Università o ad altri qualificati Enti e Istituti di ricerca.
4. Il Comitato di redazione viene convocato dal/la Direttore/Direttrice ogni due mesi e ogni altra volta che ne sia ravvisata l'opportunità.
5. I componenti del Comitato di redazione collaborano con il/la Direttore/Direttrice fornendogli/le assistenza editoriale nella cura delle Sezioni in cui si articola la Rivista, nella selezione delle opere pubblicabili, nell'individuazione dei Referee secondo il disposto dell'articolo 12 dello Statuto, coadiuvandolo/la nella realizzazione della linea editoriale e curando con lui/lei l'uniforme osservanza dei criteri redazionali sintetizzati in coda di ogni fascicolo della Rivista. Essi svolgono attività consultiva ogni volta che ne siano richiesti ed esercitano le loro funzioni sulla base di una condivisa attribuzione di compiti e responsabilità.
6. I componenti del Comitato di redazione osservano la più scrupolosa riservatezza sulle questioni affrontate in redazione e non ne trattano se non in occasione delle riunioni all'uopo convocate o nell'esecuzione degli incarichi ricevuti dal/la Direttore/Direttrice.

7. Ciascun componente del Comitato di redazione deve astenersi dal prendere parte a qualsiasi processo deliberativo che lo esponga a un conflitto d'interesse.
8. In mancanza del/la Direttore/Direttrice, e in assenza di designazione, il componente anagraficamente più anziano del Comitato di redazione consulta, senza indugio e non oltre quindici giorni, il Comitato scientifico per la nomina del/la nuovo/a Direttore/Direttrice a termini dell'articolo 2 comma 1. A tal fine questi invita ciascun componente del Comitato scientifico a esprimere entro i successivi quindici giorni il proprio gradimento in favore di un Professore di prima fascia di discipline storico-giuridiche, e individua quello su cui converge la maggioranza delle preferenze dei componenti del Comitato scientifico, indicandone il nome all'Editore e al Comitato di redazione che verifica la correttezza dell'individuazione. La consultazione deve concludersi entro trenta giorni dal suo avvio. In caso di inerzia del membro anagraficamente più anziano del Comitato di redazione, l'Editore si sostituisce alle sue funzioni su impulso di qualsiasi membro del medesimo Comitato.

## **Articolo 5**

### **Sezioni**

1. Salva la libera collocazione dei testi in Sezioni straordinarie, la Rivista è composta dalle seguenti Sezioni ordinarie:
  - a) *Contributi*;
  - b) *Recensioni e Segnalazioni*;
  - c) *Resoconti*.
2. Le Sezioni sono abitualmente precedute dall'*Editoriale* redatto dal/la Direttore/Direttrice.
3. Il/La Direttore/Direttrice, sentito il Comitato di redazione, può adottare in ogni momento una differente linea editoriale. Non occorre a tal fine la modifica delle disposizioni dello Statuto.

## **Articolo 6**

### **Contributi**

1. Nella sezione *Contributi* vengono raccolti saggi di estensione tendenzialmente contenuta tra 9.000 e 90.000 caratteri, dotati di apprezzabile pregio scientifico per essere caratterizzati da un approfondito e accurato confronto critico con la letteratura di settore, nonché da una puntuale ricerca e una coerente analisi esegetica delle fonti, e che siano ritenuti utili al progresso delle discipline storiche e giuridiche in ragione della rilevanza della trattazione e del suo apporto innovativo.
2. La redazione cura ogni anno che almeno uno dei *Contributi* sia di un Autore straniero od operante stabilmente all'estero.
3. La redazione cura ogni anno che almeno uno dei *Contributi* sia redatto in una lingua diversa dall'italiano.

## **Articolo 7**

### **Recensioni e Segnalazioni**

1. Nella sezione *Recensioni e Segnalazioni* sono raccolte le recensioni critiche a opere di rilevante interesse scientifico e di recente pubblicazione.

2. Le *Recensioni* devono essere tendenzialmente contenute tra 9.000 e 30.000 caratteri. Ove contengano un numero di battute inferiore a 3.000 caratteri sono inserite tra le *Segnalazioni* dei libri pervenuti alla redazione: in tal caso possono consistere anche solo nell'indicazione bibliografica di opere di rilevante interesse scientifico.

### **Articolo 8**

#### **Resoconti**

1. Nella sezione *Resoconti* sono pubblicate le informazioni relative al progresso scientifico o ai risultati raggiunti o esposti in occasione di recenti convegni o seminari degni di nota, e si dà conto degli eventi particolarmente rilevanti nel panorama scientifico e accademico di interesse per la Rivista.
2. I *Resoconti* devono essere di estensione tendenzialmente contenuta entro i 30.000 caratteri.

### **Articolo 9**

#### **Strumenti di consultazione**

1. La redazione adotta strumenti di consultazione della Rivista che ne garantiscano ampia diffusione in Italia e all'estero. A tal fine, ogni *Contributo* viene corredato a) da un abstract in lingua inglese, b) da un abstract redatto in lingua differente da quella in cui sia stato composto il saggio, e c) da due brevi elenchi di *parole-chiave* di rinvio al saggio, redatti nelle lingue degli abstract.
2. La consultazione della Rivista viene inoltre agevolata da un indice di tutte le fonti citate in ogni fascicolo. L'indice delle fonti viene redatto secondo i criteri più diffusi nella Comunità scientifica internazionale.
3. Al fine di favorirne la diffusione in Italia e all'estero, la redazione promuove la pubblicità della Rivista nelle principali biblioteche italiane e straniere.
4. La redazione cura la pubblicazione su web dell'editoriale, degli indici, degli abstract e delle parole-chiave.

### **Articolo 10**

#### **Sede**

1. La Sede della Rivista è incardinata presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università del Salento.
2. La redazione può riunirsi anche in una sede diversa dall'Università del Salento. Sono ammesse anche modalità di riunione telematica.

---

## **CAPO II PUBBLICAZIONI**

### **Articolo 11**

#### **Responsabilità scientifica degli Autori**

1. La Rivista promuove la libertà di ricerca degli Autori che sono gli unici responsabili morali delle opere edite.
2. Non possono essere pubblicate opere in forma anonima né contributi di più Autori senza indicazione espressa delle parti attribuibili congiuntamente o disgiuntamente a ciascuno di loro.
3. È tutelata la pubblicazione sotto pseudonimo.
4. La pubblicazione dei contributi non implica in alcun modo l'adesione al loro contenuto da parte del/la Direttore/Direttrice, del Comitato scientifico e di quello di redazione. La redazione sorveglia sulla correttezza del metodo d'indagine, garantendo la scrupolosa osservanza dei criteri di ricerca comunemente accolti dalla Comunità scientifica internazionale degli storici del diritto.
5. Gli Autori garantiscono l'integrale paternità dell'opera, e rispettano la normativa sovranazionale, internazionale e italiana del diritto d'autore e del copyright.
6. Gli Autori cedono all'Editore i diritti d'utilizzazione connessi al diritto d'autore sulle opere pubblicate nella Rivista, ma ne conservano i diritti morali. Gli Autori possono diffondere e pubblicare su web, per sole finalità scientifiche e comunque estranee a scopi di commercio o di lucro, gli estratti della Rivista che riproducono le proprie opere, curando tuttavia che sia resa sempre nota la collocazione editoriale in Rivista.
7. Se intendono riprodurre immagini, gli Autori assicurano di averne diritto e mettono a disposizione della Rivista e dell'Editore tutte le autorizzazioni che siano richieste dall'ordinamento.
8. Gli Autori si avvalgono della Rivista esclusivamente per finalità scientifiche, nel rispetto della dignità della persona, nonché delle libertà, dell'onore, del decoro e della reputazione che appartengono a essa.
9. Gli Autori sono tenuti a indicare le eventuali fonti di sostegno finanziario ai loro studi.
10. Nessun componente della redazione può avvalersi dei risultati scientifici appresi attraverso un'opera inedita conosciuta in ragione delle sue funzioni, se non dopo esserne stato autorizzato dall'Autore.

## **Articolo 12**

### **Giudizio di revisione**

1. Al fine di favorire la libertà della ricerca nel rispetto delle metodologie maggiormente accreditate nella Comunità scientifica internazionale, il/la Direttore/Direttrice, sentito il Comitato di redazione, sottopone in forma anonima a doppio cieco (*double blind*) le opere indicate nell'articolo 6 dello Statuto, al giudizio (*peer-review*) di due revisori (*Referee*) individuati tra studiosi italiani e stranieri che si siano autorevolmente occupati di temi analoghi o contigui, al fine di ricevere, secondo parametri standardizzati, un giudizio motivato. Almeno uno di essi deve essere estraneo a qualsiasi organo della Rivista. In ogni caso, i *Referee* nell'esercizio delle proprie funzioni rispondono solo alla propria coscienza.
2. Il Comitato di redazione garantisce l'indipendenza del giudizio dei *Referee* dalla Rivista, sorvegliando che la loro individuazione sia compiuta in modo trasparente e in assenza di conflitti di interesse e di ogni altra causa d'incompatibilità disciplinata a norma dell'articolo 13 dello Statuto.

3. Ad eccezione di quanto previsto dal comma secondo dell'articolo 14 dello Statuto, possono essere editi nella sezione «*Contributi*» della Rivista solo i saggi che abbiano superato il giudizio di idoneità da parte di almeno due *Referee* all'uopo individuati nei termini dei commi 1 e 2 del presente articolo.
4. Ciascun *Referee* esprime, entro trenta giorni dalla richiesta, un giudizio motivato sulla base di un modello all'uopo offerto dal/la Direttore/Direttrice, in seno al quale evidenzia il suo parere a) favorevole alla pubblicazione, anche eventualmente suggerendo integrazioni o modifiche alle quali non ritenga subordinata la dignità di stampa; ovvero b) sfavorevole alla pubblicazione in assenza di integrazioni e/o modifiche; ovvero ancora c) assolutamente sfavorevole alla pubblicazione. Su istanza del *Referee*, il termine per la consegna del giudizio di revisione può essere prorogato dal/la Direttore/Direttrice, salvo che ciò non costituisca l'unico impedimento alla pubblicazione del *Contributo* nel fascicolo per il quale esso è stato consegnato.
5. Il giudizio dei *Referee* concerne la correttezza, la completezza e la rilevanza dei saggi, in considerazione dei seguenti parametri: a) metodo di indagine; b) coerenza e rigore nell'analisi esegetica delle fonti; c) confronto critico con la letteratura; d) congruenza e originalità dei risultati raggiunti; e) chiarezza espositiva.
6. Possono ricevere giudizio favorevole alla pubblicazione solo i saggi che presentino un ampio livello di approfondimento delle tematiche trattate, dando prova di una disamina critica, puntuale e accurata delle fonti e della bibliografia di rilievo.
7. Qualora entrambi i *Referee* abbiano espresso parere sfavorevole alla pubblicazione, quantunque uno solo nei termini del comma 4 sub c) del presente articolo, il/la Direttore/Direttrice esclude senz'altro il saggio, che non può più essere riproposto alla Rivista per il medesimo fascicolo né candidato per un'annata successiva senza essere stato completamente rielaborato.
8. Qualora i *Referee* abbiano espresso parere discordante sulla dignità di stampa del contributo, il/la Direttore/Direttrice, sentito il Comitato di redazione, sottopone il saggio a un terzo *Referee* che abbia i requisiti indicati ai commi 1 e 2 del presente articolo, curando tuttavia che l'Autore abbia potuto precedentemente tener conto delle integrazioni e delle modifiche eventualmente suggerite dal *Referee* che abbia espresso parere favorevole, ancorché non le abbia proposte come condizione alla dignità di stampa.
9. Se il terzo *Referee*, interrogato nell'ipotesi indicate nel comma 8 del presente articolo e con le modalità indicate nel comma 4, esprime parere sfavorevole alla pubblicazione, il saggio non può essere pubblicato e non può essere riproposto alla Rivista per lo stesso fascicolo né candidato per un'annata successiva senza essere stato completamente rielaborato.
10. Se due *Referee* esprimono parere favorevole alla pubblicazione suggerendo integrazioni e modifiche che, pur non condizionando la pubblicazione, sono sostanzialmente coincidenti, il saggio non può essere pubblicato se non dopo che l'Autore le abbia apportate.
11. Il/La Direttore/Direttrice può sottoporre un saggio al giudizio di revisione di un componente del Comitato di redazione che abbia i requisiti indicati nei commi 1 e 2 del presente articolo. A tal fine sente il parere del Comitato di redazione che verifica l'insussistenza di conflitti d'interesse o delle altre ipotesi di incompatibilità disciplinate all'articolo 13 dello Statuto. Colui/Colei che sia stato/a proposto/a per la peer-review non può assistere ai lavori redazionali in argomento, e non può intervenire su di esso nelle

discussioni in redazione neanche dopo che abbia declinato l'incarico o questo non gli sia stato affidato. In ogni caso deve astenersi dal prendere ulteriori posizioni sul contributo intorno al quale abbia espresso la *peer-review* e non può suggerire ulteriori *Referee* qualora ciò si renda necessario a termini del comma 8 del presente articolo. La redazione osserva la più scrupolosa riservatezza sul nome dell'Autore fino a che non siano stati consegnati entrambi i giudizi di revisione.

12. Il/La Direttore/Direttrice può proporre la pubblicazione in Rivista di uno studio proprio o di un componente del Comitato di redazione.
13. Il/La Direttore/Direttrice che abbia proposto al Comitato di redazione la pubblicazione di un proprio contributo deve astenersi dall'indicare i nomi dei revisori, che devono essere scelti dalla maggioranza dei componenti del Comitato di redazione. La richiesta di revisione al *Referee* proposto dal Comitato di redazione deve essere nondimeno formulata dal/La Direttore/Direttrice nelle ordinarie forme dell'anonimato, indicate al comma 1 del presente articolo.
14. Il/La Direttore/Direttrice che abbia proposto al Comitato di redazione la pubblicazione di un contributo di un componente del Comitato di redazione invita l'Autore ad allontanarsi dalla riunione di redazione finché non sia stata deliberata l'individuazione dei *Referee*. In ogni caso il componente del Comitato di redazione che abbia proposto al/La Direttore/Direttrice la pubblicazione di un proprio contributo non può influenzare nessuna deliberazione che lo riguardi.
15. Il/La Direttore/Direttrice e i componenti del Comitato di redazione sono tenuti alla riservatezza, e non possono divulgare il giudizio del revisore eccetto che per le ragioni individuate dall'ordinamento. Il/La Direttore/Direttrice e il Comitato di redazione sono invece tenuti a trasmettere senza indugio all'Autore il giudizio di revisione assicurandone l'anonimato.
16. Il/La Direttore/Direttrice e i componenti del Comitato scientifico non possono in alcun modo influenzare il giudizio di revisione, salva restando la possibilità che uno di loro svolga funzioni di *Referee* a termini del comma 11 del presente articolo.
17. Il/La Direttore/Direttrice assicura che i *Referee* assumano l'impegno a non divulgare neanche in parte i risultati conosciuti in occasione dell'esercizio delle loro funzioni e a non avvalersi in alcun modo dei risultati scientifici appresi in tale qualità prima che siano decorsi due anni dalla consegna della *peer-review* e non senza aver indicato le ragioni della loro conoscenza.
18. Il/La Direttore/Direttrice assicura che i *Referee* assumano l'impegno a rendere la dichiarazione di insussistenza di ipotesi di conflitti d'interesse o altri casi di incompatibilità dell'incarico di revisione contemplate dallo Statuto e di rimettere senza indugio il compito loro affidato al verificarsi di uno di essi, dichiarandone la ragione.

### **Articolo 13**

#### **Incompatibilità all'incarico di revisione**

1. Non può essere assegnato il giudizio di revisione a uno studioso che, per quanto sia noto alla redazione, coltivi abitualmente rapporti scientifici con l'Autore in ragione della formazione accademica ovvero a) per la comune affiliazione alla medesima Università,

- ovvero allo stesso Ente o Istituto ricerca; b) per l'attuale e comune impegno in un gruppo di ricerca; c) per l'attuale e comune partecipazione al comitato editoriale di una rivista.
2. In ogni caso non può svolgere funzioni di *Referee* su un'opera:
- a) Chiunque abbia già espresso una *peer-review* su di essa, anche per una rivista diversa, ancorché l'Autore ne abbia modificata o integrata una parte;
  - b) Chiunque l'abbia già conosciuta, anche in fase di preparazione, in modo tale da aver già maturato un giudizio su di essa;
  - c) Chiunque abbia contribuito, anche solo indirettamente, alla sua composizione;
  - d) Chiunque abbia avuto occasione di conoscere il giudizio di un diverso *Referee* su di essa, anche per la sua partecipazione a organi direttivi di diverse riviste;
  - e) Chiunque sia stato condannato con statuizione definitiva dell'Autorità giurisdizionale per un titolo di reato contro la fede pubblica o il diritto d'autore, salva diversa determinazione del/della Direttore/Direttrice assunta previo parere favorevole dal Comitato di redazione;
  - f) Chiunque preveda di partecipare nel corso del biennio successivo a progetti di ricerca ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi su temi analoghi a quello affrontato dall'Autore;
  - g) Chiunque, avendo già svolto funzioni di *Referee* per la Rivista, abbia violato l'impegno assunto con il/la Direttore/Direttrice indicati al comma 17 dell'articolo 12;
  - h) Chiunque, nel raccogliere l'incarico di *Referee* per una rivista scientifica, abbia omesso di indicare ragioni di incompatibilità al fine di non esserne dispensato, ovvero lo abbia comunque portato a termine dopo averne appresa la sopravvenienza.

#### **Articolo 14**

##### **Pubblicazioni esentate dal giudizio di revisione**

1. Non sono sottoposte a *peer-review* le pubblicazioni collocate sotto le rubriche della Rivista intitolate a 1) *Recensioni e Segnalazioni*, 2) *Resoconti*, 3) *Abstract*, e in genere ogni altra sezione estranea alla Sezione intitolata «*Contributi*».
2. Sentito il Comitato di redazione, il/la Direttore/Direttrice può eccezionalmente pubblicare nella Sezione *Contributi*, senza necessità di richiedere il parere dei *Referee*, opere già edite e opere inedite di studiosi di chiara fama. Il/La Direttore/Direttrice ne segnala la circostanza, motivando la dispensa in una nota nella prima pagina del contributo.
3. In ogni caso il numero delle pubblicazioni che non siano state sottoposte a *peer-review* non può eccedere il 50% dell'impaginato di ciascun fascicolo.

#### **Articolo 15**

##### **Opere in Collana**

1. Si estendono, in quanto compatibili, le disposizioni dello Statuto anche alla pubblicazione di opere nella Collana «*Iuridica Historica*».
  2. Sono dispensate dall'osservanza delle disposizioni del presente Capo le raccolte di scritti già editi e le ristampe, ancorché parzialmente riviste o corrette. Il/La Direttore/Direttrice ne segnala adeguatamente la circostanza.
-

**CAPO III**  
**RELAZIONI ISTITUZIONALI**

**Articolo 16**

**Autonomia e indipendenza**

1. La Rivista è autonoma e indipendente da qualsiasi Istituzione, pubblica e privata. I componenti dei suoi organi direttivi, pur essendo tratti in misura largamente prevalente dalle Università o altri qualificati Enti di ricerca italiani e stranieri, operano in piena autonomia di giudizio e si professano moralmente e giuridicamente liberi nell'esercizio delle loro funzioni, indipendentemente dal proprio ruolo nella società civile e nelle istituzioni, impegnandosi a rimettere ogni incarico assunto per la Rivista non appena versino in conflitto di interessi.
2. La Rivista rende sempre noti i suoi mezzi di finanziamento.
3. Gli Autori, pur essendo tratti in misura largamente prevalente dalle Università o altri qualificati Enti di ricerca italiani e stranieri accedono alla Rivista a titolo personale per pubblicare *Contributi*, *Recensioni* e *Segnalazioni* e non possono rappresentare le istituzioni di appartenenza se non nella Sezione *Resoconti* o in Sezioni straordinarie. La Rivista ne tutela la libertà di ricerca e di pensiero e, assicurandone l'indipendenza dai suoi stessi organi direttivi e dalle loro istituzioni di appartenenza, garantisce il pieno esercizio della più ampia libertà di espressione nei modi e nei limiti stabiliti dall'ordinamento.

**Articolo 17**

**Rapporti con l'Editore**

1. Gli Organi della Rivista operano in piena autonomia dall'Editore, da cui essi sono assistiti esclusivamente nei casi e nei modi disciplinati nello Statuto.
2. Gli Organi della Rivista garantiscono l'assenza di conflitti di interesse e la completa indipendenza di giudizio dei suoi *Referee* dall'Editore, a cui essi sono tenuti segreti, ove non sia diversamente richiesto dall'ordinamento.
3. L'Editore assicura la più ampia diffusione della Rivista in Italia e all'estero, promuovendone anche la consultazione sul web.

**Articolo 18**

**Rapporti con le riviste scientifiche**

1. La Rivista incoraggia il dialogo interdisciplinare e il confronto scientifico nell'editoria.
2. La Rivista favorisce la collaborazione con le altre riviste scientifiche per il progresso delle discipline storiche e giuridiche. A tal fine promuove l'affermazione di criteri uniformi per la valutazione dell'impatto scientifico delle pubblicazioni nell'ambito delle Comunità scientifiche internazionali di riferimento.

---

**CAPO IV**  
**DISPOSIZIONI FINALI**

**Articolo 19**

### **Efficacia dello Statuto**

1. Lo Statuto viene dettato dal/dalla Direttore/Direttrice e approvato dal Comitato di redazione e dall'Editore che ne assicura la pubblicazione.
2. Il/La Direttore/Direttrice, il Comitato di redazione e l'Editore si impegnano, ciascuno per le proprie competenze, a dare immediata attuazione allo Statuto e sorvegliano sulla sua puntuale osservanza.

### **Articolo 20**

#### **Modifiche allo Statuto**

1. Le disposizioni dello Statuto non possono essere modificate se non dal/dalla Direttore/Direttrice, assunto il parere favorevole del Comitato di redazione.
2. Le modifiche allo Statuto non sono efficaci prima della loro pubblicazione.